



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 187/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24255** del registro di segreteria, proposto da:

**G. M.**, nato a *omissis (omissis)* l' *omissis* (c.f. *omissis*),  
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato  
Gabriele Licata (c.f. LCTGRL84H21A089N) – Tel./fax n.  
091/9767582, pec: [avvocatolicata@pec.it](mailto:avvocatolicata@pec.it) – ed elettivamente  
domiciliato presso il suo studio a Palermo, in corso Finocchiaro  
Aprile, n. 15;

**contro**

**Ministero della Difesa** – DIREZIONE GENERALE DELLA  
PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del  
Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente  
domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 186 – 00143,  
Roma; P.E.C. [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)

**l'Inps** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.  
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21,  
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Caterina

Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Silvia

Parisi (C.F.:PRSSLV66C46C352J - PEC:

avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale

ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante

dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep.

n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro,

Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS

### **F A T T O**

**1.** Con atto del 16.4.2025 il ricorrente adiva la Corte dei

conti chiedendo di accertare il diritto al riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio per la patologia

“POLIRADICOLONEUROPATIA DEMIELINIZZANTE

INFIAMMATORIA ACUTA” (SINDROME DI GUILLAIN BARRÉ),

con condanna delle amministrazioni resistenti a disporre il

riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con ogni

conseguente effetto di ordine previdenziale e pensionistico, oltre

alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda il ricorrente - graduato dell'Esercito

Italiano, in servizio al 1° reggimento bersaglieri di *omissis* -

referiva di essere stato impiegato, durante l'emergenza COVID-

19, nell'ambito dell'operazione c.d. Strade Sicure - Emergenza

Covid a *omissis* e che in data 15 marzo 2021 gli veniva inoculato

dai medici militari il vaccino “AstraZeneca”, in assenza di

anamnesi, esame e/o test clinico, a causa del quale avrebbe sviluppato la sindrome di Guillain Barré, diagnosticata l'11 dicembre 2024.

Pertanto, in data 14 gennaio 2025 richiedeva all'amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che, tuttavia, veniva negato con determinazione n. omissis del 3 marzo 2025 a cui seguiva la notifica della determinazione n. omissis del 4 marzo 2025, che illustrava le ragioni del rigetto (*“trattasi di affezione derivante da danno da vaccinazione” per la prevenzione dell'infezione da SARSCov2, vaccino somministrato in data 15.03.2021 e dunque antecedentemente alla data in cui è subentrato l'obbligo vaccinale introdotto dal D.L. n. 172 del 26.11.2021 (15.12.2021)”*) specificando che se la vaccinazione fosse stata successiva al suddetto obbligo *“l'interessato avrebbe dovuto presentare la relativa istanza al Ministero della Salute in ragione della disciplina di cui alla legge 210/92”*).

In punto di diritto rappresentava che alla data di vaccinazione era già vigente il “Piano Regionale Campagna di Vaccinazione anti SARS-CoV-2” il quale prevedeva la necessità di definire una *“priorità nella priorità”* a cui egli apparteneva per le funzioni chiamate a svolgere.

Ai fini del nesso eziologico tra vaccinazione e patologia richiama una consulenza tecnica di parte e le reazioni avverse della scheda descrittiva del vaccino c.d. Astrazeneca.

Quindi, previo accoglimento della richiesta di CTU, concludeva nei termini indicati.

**2.** In data 16.5.2025 si costituiva il Ministero della Difesa che eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile da dichiararsi in favore del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n.165/2001 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del d.lgs. 104/2010.

Inoltre, il Ministero eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto in capo al ricorrente, classe 1995, non sussiste un interesse attuale e concreto ad agire in giudizio, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che alla data della vaccinazione, avvenuta in data 09/03/2021, non sussisteva alcun obbligo vaccinale, subentrato il 15/12/2021 e pertanto, qualunque pretesa in relazione a lesioni o infermità conseguentemente patite non potrebbe essere imputata al servizio prestato, ma secondo quanto disposto dalla l. 210/92 sarebbe di competenza del Ministero della Salute.

Nel merito eccepiva l'assenza di elementi probanti per sostenere la presenza del nesso di causalità tra l'infermità conseguente alla somministrazione vaccinale e gli obblighi derivanti dal servizio prestato, rappresentando che il ricorrente accettò spontaneamente l'inoculazione del siero anti Covid-19, prima dell'introduzione dell'obbligo.

Inoltre, veniva evidenziato che le tutele previste operano solo se

la domanda di indennizzo è presentata nel termine di tre anni dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno (art. 3, cc. 1,2,3, l. 210/92) e dagli atti e dalla documentazione sanitaria (verbale della C.M.O. 27/04/2021 e verbale di ricovero del 03/05/2021), a cui si riporta anche il consulente di parte, risulta che il ricorrente ha avuto la piena consapevolezza della lesione già nelle settimane successive alla vaccinazione o all'atto delle dimissioni dall'ospedale di *omissis*, in data 08/05/2021. Pertanto, egli sarebbe decaduto dal diritto al ristoro, avendo presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio solo nel dicembre 2024.

Inoltre, la difesa dell'ente richiama anche l'anamnesi familiare, in ordine alla presenza di patologie neurologiche.

Veniva specificato, poi, come il nesso causale può esistere fra vaccino e lesioni/infermità, non certamente fra vaccinazione e servizio.

Infine, si opponeva alla richiesta di CTU non potendo questa supplire a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa.

Concludeva, dunque, per la declaratoria di difetto di giurisdizione, inammissibilità per carenza dell'interesse ad agire, difetto di legittimazione passiva del Ministero e nel merito per il rigetto; con vittoria delle spese di giudizio.

**3.** Il ricorrente depositava prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al Ministero e non

anche all'Inps, indicato nel ricorso quale parte resistente e non costituita in giudizio.

**4.** All'udienza del 16 ottobre 2025 veniva disposta l'integrazione del giudizio nei confronti dell'Inps e rinviato all'udienza del 26 marzo 2026.

**5.** L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 4.3.2026 ed eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di domanda amministrativa e che il ricorrente è ancora in servizio e, dunque, non potrebbe agire.

Nel merito rappresentava che era stata presentata domanda per l'accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "*POLIRADICOLONEUROPATIA DEMIELINIZZANTE INFIAMMATORIA ACUTA*" (*sindrome di Guillain Barré*) senza avere ottenuto ascrivibilità ad una delle tabelle del D.P.R. n. 834/1981 e senza riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio, evidenziando che la richiesta attiene a valutazioni mediche che esulano dalle competenze dell'Ente.

Quindi concludeva per il rigetto della domanda "*poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e/o per intervenuta prescrizione*".

**6.** Con memorie del 18 marzo 2026 il ricorrente precisava che la domanda era volta al "*solo ed esclusivo fine di ottenere una pronuncia di mero accertamento circa la dipendenza da causa di servizio della patologia*" lamentata essendo ancora in

servizio e che tale azione è “*funzionale alla futura ed eventuale richiesta di pensione privilegiata*”.

Eccepiva, inoltre, il difetto di legittimazione passiva dell’Inps e insisteva nella richiesta di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra il servizio prestato e la patologia, nonché per l’ordine di deposito di tutta la documentazione amministrativa relativa al procedimento di causa di servizio.

**7.** All’udienza del 26 marzo 2026, vista la richiesta di termine, veniva disposto il rinvio all’udienza del 28.5.2026.

**8.** Con memoria del 13.5.2025 il ricorrente rappresentava che la vaccinazione era riconducibile agli obblighi di servizio (e che l’evento dannoso si è quindi verificato "in occasione e a causa" del servizio, integrando i presupposti dell'art. 64 d.P.R. 1092/73 per il riconoscimento della relativa dipendenza).

Quanto al rimedio dell’indennizzo ex L. 210/1992 rappresentava la sua compatibilità con la causa di servizio e i due istituti non sarebbero alternativi, ma cumulabili, tutelando beni giuridici diversi ed essendo fondati su presupposti differenti.

Sul nesso eziologico tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e l'insorgenza della Sindrome di Guillain Barré insisteva per la consulenza tecnica d’ufficio.

**9.** All’udienza del 28 maggio 2026 per il ricorrente è comparso l’avv. Giuseppe Risadelli in sostituzione dell’avv.

Licata, il quale si riporta agli atti.

Per l'Inps è comparsa l'Avv. Battaglia, la quale si riportava alla memoria.

La causa veniva trattenuta in decisione.

#### D I R I T T O

**10.** In via pregiudiziale si ravvisa la giurisdizione contabile rispetto alla domanda di riconoscimento della causa di servizio volta alla richiesta di futura pensione privilegiata, considerato, dunque, che la domanda afferisce ad un profilo pensionistico che rientra nella sfera di conoscenza della Corte dei conti.

**11.** In via preliminare, quanto all'eccezione di decadenza del termine per l'azione (art. 3, cc. 1,2,3, l. 210/92) essa fa riferimento specifico all'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, che richiama espressamente “*vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana*”; fattispecie diversa da quella in esame, come indicato anche dal ricorrente che evidenzia come l'azione sia funzionale alla futura ed eventuale richiesta di pensione privilegiata e non all'indennizzo previsto dalla norma.

**12.** Ciò premesso il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Elemento dirimente della fattispecie è il richiamo temporale all'avvenuta vaccinazione COVID-19 indicata quale presupposto della domanda (in data 15 marzo 2021) che risulta pacificamente antecedente all'introduzione dell'obbligo vaccinale (del 15/12/2021).

Rispetto a tale elemento tutte le argomentazioni di parte  
ricorrente appaiono inidonee a sostenere la richiesta formulata.

Infatti, a monte di ogni valutazione sul nesso di causalità tra la  
vaccinazione effettuata e la insorgenza della patologia  
lamentata, ai fini di quanto domandato (riconoscimento della  
causa di servizio ai fini di futura pensione privilegiata) viene in  
rilievo la circostanza che la vaccinazione costituisse o meno un  
obbligo giuridico insistente sul ricorrente, in quanto  
appartenente all'esercito.

In caso affermativo gli effetti della vaccinazione – obbligatoria –  
potrebbero avere rilievo ai fini dell'eventuale riconoscimento  
della causa di servizio (comunque da valutare rispetto alla  
fattispecie concreta), risultando un onere imposto a cui il  
militare, nell'esercizio delle sue funzioni, non potrebbe sottrarsi.

Diversamente, in assenza di obbligo, il ricorrente si è sottoposto  
volontariamente alla vaccinazione (facoltativa, ancorché  
fortemente consigliata e sostenuta dalle autorità sanitarie), che,  
dunque, non può essere messa in stretta relazione con l'attività  
di servizio, né il ricorrente offre evidenza di obblighi che  
imponessero di assumere il vaccino.

In questo senso, la mera circostanza che la vaccinazione sia  
avvenuta ad opera della struttura militare di appartenenza, che  
dunque ha fornito la possibilità di usufruire della vaccinazione  
(non obbligatoria), non è di per sé idonea a configurare quella  
dipendenza necessaria tra attività lavorativa e vaccinazione

volta a supportare la richiesta di accertamento dell'esistenza di una causa di servizio.

Pertanto, in ragione di quanto sopra evidenziato, assorbente ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

**7.** Tenuto conto della novità della questione trattata ricorrono valide ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio ex art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da G. M. contro Ministero della Difesa e Inps, in persona del legale rappresentante pro-tempore, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

IL GIUDICE

Guido Tarantelli

### **DECRETO**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità

dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 28 maggio 2026.

Il GIUDICE

f.to Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 05/06/2026

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 05/06/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni